



Statuto dell'Associazione "Costanzo Porta"

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata Associazione **"Costanzo Porta"**, con la forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C., avente sede legale nel Comune di Cremona (CR) in Via Patecchio 10. Codice Fiscale 93033550190.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione denominata **"Costanzo Porta"** persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale promuovendo la musica corale e strumentale;
- promuovere iniziative destinate alla formazione musicale e culturale dei soci e dei cittadini in genere con particolare attenzione all'età giovanile;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

Adh *RS*

- promozione di attività didattica rivolta all'apprendimento teorico e pratico in ambito artistico, in particolare musicale;
- promozione di attività artistiche;
- attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- altre attività culturali.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro.

Art. 3 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.



Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori.

Sono soci Ordinari, o più semplicemente Soci, coloro che su loro domanda secondo le modalità previste nel regolamento interno, e accettando in toto lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, verranno dal Consiglio Direttivo ammessi a far parte dell'associazione stessa, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, nella L. R. 01/2008, nel presente statuto, nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo.

I soci hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.





Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, eventualmente, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed l'eventuale contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000 e di quella regionale n. 01/2008, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;
- a versare la quota associativa e l'eventuale contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

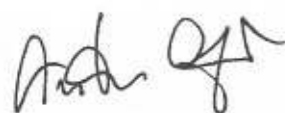
Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Le cariche associative sono elettive e gratuite. Esse hanno durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede legale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare, entro lo stesso termine, ad ogni socio.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima, ma devono intercorrere almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;





- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri effettivi, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene convocato sia in via ordinaria che straordinaria a cura del Presidente mediante avviso, contenente la data, l'ora ed il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

Aut. gr

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- redigere il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati
- procedere all'assunzione, in caso di necessità, di dipendenti, collaboratori e impiegati determinandone la retribuzione

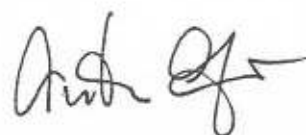
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio' followed by a stylized surname.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato il Libro dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. –

Art. 12 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.





E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto e non potranno in alcun modo essere suddivise tra gli associati neppure in forma indiretta.

Art. 13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci un Rendiconto Economico e Finanziario che deve

Aut. 25

essere approvato dalla stessa entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni che precedono l'Assemblea dei soci per poter essere consultato da ogni associato.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un bilancio preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno quattro



quinti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dalla Legge 383/2000, dalla Legge della Regione Lombardia n. 01/2008, dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea' followed by a stylized monogram or initials.